

INDICE DEL REGOLAMENTO GENERALE AIMB.

- Articolo 1 - Generalità, obiettivi e organi preposti.*
- Articolo 2 - Sede legale e amministrativa.*
- Articolo 3 - Ammissioni soci da altre entità*
- Articolo 4 - Tesseramento soci.*
- Articolo 5 - Requisiti e Norme d'accesso, per ottenere la qualifica di socio AIMB*
- Articolo 6 - Esami per Il conseguimento del titolo «Maestro di Ballo».*
- Articolo 7 - Elenco discipline e relativi livelli.*
- Articolo 8 - Conferimento titoli per meriti speciali.*
- Articolo 9 - Quota disciplina e iscrizione agli esami.*
- Articolo 10- Insolvenza e cessazione della qualifica di socio.*
- Articolo 11- Struttura organizzativa e dirigenziale dell'Associazione.*
- Articolo 12- Assemblea Generale*
- Articolo 13- Consiglio Nazionale d'Amministrazione (per brevità CNA).*
- Articolo 14- Consiglio di Presidenza (per brevità CDP).*
- Articolo 15- Presidente Nazionale.*
- Articolo 16- Segretario Generale e Segretario Amministrativo.*
- Articolo 17- Consiglieri Nazionali.*
- Articolo 18- Organo per il controllo contabile.*
- Articolo 19- Collegio dei probiviri.*
- Articolo 20- Organi periferici.*
- Articolo 21- Norme per la convocazione dell'Assemblea Generale Nazionale;*
- Articolo 22- Norme per la convocazione del CNA;*
- Articolo 23- Norme per lo Svolgimento delle Assemblee Nazionali;*
- Articolo 24- Norme per lo svolgimento delle Assemblee Nazionali Elettive.*
- Articolo 25- Candidature a cariche sociali elettive.*
- Articolo 26- Norme per la votazione dell'Assemblea Generale Nazionale.*
- Articolo 27- Delibere del CNA.*
- Articolo 28- Regola per comunicazioni varie dal socio agli Organi Associativi.*
- Articolo 29- Norme per modifiche statutarie e Regolamento Generale.*
- Articolo 30- Uso di loghi o marchi associativi.*
- Articolo 31- Norme costitutive per le Commissioni di disciplina.*
- Articolo 32- Organi d'informazione sociale.*
- Articolo 33- Procedure e principi per la gestione del personale dipendente dell'Associazione.*
- Articolo 34- Ritiro dalle competizioni di un socio competitore.*
- Articolo 35- Rimborsi spese, gettoni presenza e/o eventuali compensi.*
- Articolo 36- Deontologia e "Codice Deontologico" dei soci.*
- Articolo 37- Disposizioni transitorie e finali.*

REGOLAMENTO GENERALE AIMB

ARTICOLO 1 - GENERALITÀ, OBIETTIVI E ORGANI PREPOSTI.

- 1.1 Il presente regolamento stabilisce norme, procedure necessarie e opportune, per il corretto susseguirsi di funzioni e attività svolte e in seno all'Associazione Italiana Maestri di Ballo, di seguito per brevità definita con acronimo, «**AIMB**»;
- 1.2 Questo regolamento comprende le tematiche e le pertinenze alle sottoesposte argomentazioni:
 - a) Ciò che attiene e previsto per l'associazionismo in AIMB;
 - b) Ciò che pertiene al settore tecnico AIMB;
 - c) Ciò che concerne il decentramento territoriale: regionale, interregionale e settore AIMB;
 - d) Ciò che compete il campo deontologico da e verso i soci AIMB.
- 1.3 In primis, si marca che eventuali modifiche o emendamenti al presente Regolamento, dovranno essere approvate con votazione a maggioranza del CNA, durante lo svolgimento di un'assemblea consigliare.
- 1.4 Per votazione a maggioranza, anche in seguito e per ogni tipo d'assemblea quando non espressamente dettato da un quorum particolare, s'intende che il risultato di voto espresso rappresenta la metà più uno dei soci presenti; questi, dovranno obbligatoriamente essere in regola con le specifiche previste e conseguentemente aventi diritto.
- 1.5 AIMB si pone quale primario obiettivo, l'associazionismo tra Maestri di Ballo ovvero tecnici, o formatori che insegnino, rappresentino o divulgino in qualsiasi modo l'arte del ballo o della danza in tutte le sue forme possibili; essi alle condizioni in seguito riportate assumeranno in seno ad AIMB, la carica di socio effettivo (in seguito per brevità definiti come «**soci**»).
- 1.6 AIMB è Associazione senza fini di lucro, che ha come finalità un'azione volta al riconoscimento di se stessa quale Associazione di categoria di Maestri di Ballo, danza in tutte le sue forme possibili.
- 1.7 L'attività associativa è organizzata da AIMB, per tutti i maestri e tecnici aderenti, nei settori: sportivo, ludico, sociale, ricreativo, wellness, promozionale, riabilitativo, amatoriale e pre-agonistico.
- 1.8 AIMB, esercita le sue attribuzioni e svolge i suoi compiti attraverso Organi Centrali e Periferici, può anche avvalersi di organi ausiliari, collaborazioni di terzi ed esterni in ogni caso individuati nel presente regolamento.
- 1.9 AIMB favorisce, promuove, organizza, disciplina e diffonde il reclutamento, la formazione nonché l'abilitazione di nuovi insegnanti della danza sportiva e non, organizzando corsi, aggiornamenti, giornate di studio, sessioni d'esame, convegni e congressi.
- 1.10 AIMB promuove attività ludiche, ricreative e/o promozionali di danza e di formazione nonché di aggiornamento tecnico, in armonia con i suoi organi decentrati territoriali, con l'approvazione da parte degli Enti di Promozione Sportiva e con qualsiasi eventuale altra istituzione, tenendo conto di ruoli e competenze relative a ognuno.
- 1.11 Per il raggiungimento dei suoi scopi AIMB può altresì:
 - a) Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale sia direttamente, sia mediante convenzioni e/o accordi, anche sotto forma audiovisiva;

REGOLAMENTO GENERALE

- b) Aderire a Enti, Associazioni, Organismi privati o pubblici, nazionali, esteri e internazionali, i cui scopi siano uguali, affini o complementari ai propri;
- c) Promuovere e pianificare la pubblicazione di giornali, riviste periodiche, libri e scritti vari, anche in forma telematica;
- d) Svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere eventuali operazioni contrattuali necessarie e/o utili all'eventuale raggiungimento degli scopi e/o attinenti ai medesimi, nel pieno rispetto dell'assenza di un fine lucrativo.

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA.

- 2.1 Come disposto dall'articolo 2 dello Statuto l'eventuale variazione della sede legale potrà avvenire dopo giusta deliberazione approvata dal CNA e nel caso, in qualunque momento.
- 2.2 Può essere prevista una sede amministrativa differente da quella legale e/o anche una seconda sede decentrata.
- 2.3 Previa opportuna delibera del CNA, potranno essere costituite nonché insediate, sedi territoriali curate dal Comitato Regionale presente su quel territorio specifico.
- 2.4 In caso di variazione e/o cambio di gestione della sede, fatto salvo il comma 2.2 di quest'articolo, in caso d'inagibilità, inadeguatezza, non fruibilità e comunque, un insoddisfacente utilizzo della sede, il CNA, potrà delegare e/o avvalersi di una o più persone, anche esterne o terze, affinché queste ricerchino una nuova sede rispondente alle necessità dell'Associazione.
- 2.5 Sarà compito del CNA, nella persona del Presidente Nazionale o chi eventualmente delegato in caso di temporaneo impedimento, sempre in ogni caso a nome e per conto dello stesso Presidente, provvedere alla firma dei necessari contratti.
- 2.6 In caso di necessità, d'urgenza, o particolare convenienza, il CNA può deliberare anche per soli periodi temporanei la variazione ossia il trasloco in altri locali della sede legale dell'Associazione.
- 2.7 La gestione della sede legale è affidata al CNA il quale provvederà, anche tramite terzi, alla cura e al buon mantenimento della stessa al fine di garantire un buono svolgimento delle necessarie attività previste.
- 2.8 Per eventuali opere di manutenzione straordinaria alla sede legale, sarà necessaria specifica delibera del CNA; questo autorizza le relative spese, solo dopo aver adeguatamente tenuto conto di un'indagine di mercato volta dapprima a ricercare, indi valutare, con ponderata misura e attenzione, il criterio di lavoro da eseguire "a regola d'arte" con il miglior rapporto qualità/prezzo.

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE SOCI DA ALTRE ENTITÀ EQUIVALENTI.

- 3.1 Sono ammissibili ed entrano a far parte di AIMB quali soci previo tesseramento, tutti coloro che sono diplomati e/o in possesso di titoli d'insegnamento, sempre in ogni caso valutabili, conseguiti presso altri Enti, Associazioni, Federazioni operanti sul territorio nazionale, estero o internazionale e potranno ottenere il riconoscimento AIMB, con equipollenza, dei titoli conseguiti solo nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - a) Consegna di opportuna richiesta d'ammissione completamente e correttamente compilata, specificando con chiarezza i titoli concretamente

REGOLAMENTO GENERALE

- conseguiti, da inviare alla segreteria nazionale AIMB;
- b) Consegna del Certificato Penale del Casellario Giudiziale del Tribunale, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi che precedono la richiesta d'ammissione, oppure autocertificazione a ciò attinente;
 - c) Consegna del Certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la richiesta, oppure autocertificazione a ciò attinente;
 - d) Fotocopia di un documento d'identità valido;
 - e) Fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria fronte/retro;
 - f) Due fotografie formato tessera;
 - g) Eventuale permesso di soggiorno valido e/o copia del passaporto qualora il candidato non sia cittadino Italiano.
- 3.2 In caso di riscontrate difformità nella documentazione del candidato, gli organi preposti, hanno l'obbligo di informare il CNA di: anomalie, errori e vizi. Il CNA si riserva l'accettazione e/o il diniego della domanda d'ammissione.
- 3.3 Il CNA qualora respinga la domanda, ne dà comunicazione motivando.
- 3.4 Il richiedente non dovrà necessariamente consegnare ad AIMB il precedente titolo acquisito.

ARTICOLO 4 - TESSERAMENTO SOCI.

- 4.1 Possono entrare a fare parte dell'AIMB con qualifica di socio, persone fisiche straniere, estere e internazionali di qualsiasi sesso, razza o religione, condizione personale e sociale, di qualsiasi credo politico essendo AIMB Associazione apolitica e apartitica,
- 4.2 AIMB si riserva di valutare il richiedente, anche con l'ausilio di organi deputati;
- 4.3 In ogni caso per l'ammissione il richiedente dovrà condividere gli stessi scopi, finalità e obiettivi previsti dall'Associazione; presentare domanda di ammissione all'Associazione, che conferirà eventualmente la qualifica di socio AIMB, subordinata a quanto di seguito indicato:
- a) Dichiarazione di condivisione degli obiettivi, degli scopi e partecipazione alla vita associativa;
 - b) Accettazione totale e senza riserve dello statuto;
 - c) Rispetto e osservanza dei Regolamenti;
 - d) Superamento degli opportuni esami per il conseguimento abilitativo quale Maestro di Ballo, secondo modi, metodi e quote, salvo le eccezioni previste dal successivo articolo 5 del presente Regolamento;
 - e) L'età minima d'obbligo è la maggiore età. Detto limite potrà essere steso a un minimo di anni sedici previo consenso liberatorio da parte di chi ne esercita la patria potestà. Il CNA si riserva la valutazione per ogni singolo caso;
 - f) Dimostrare volontà del mantenimento e convalida dei requisiti e/o abilitazioni del caso;
- 4.4 Il socio, ha diritto di partecipare a tutte le forme d'attività associazionistiche previste da AIMB.
- 4.5 Il socio ha diritto di voto.
- 4.6 Il socio può concorrere per una qualsiasi carica dirigenziale così come stabilito dall'articolo 25 del presente Regolamento.
- 4.7 Il socio ha il dovere e obbligo di rispettare scrupolosamente le disposizioni di carattere normativo, seguendo sempre l'ordine gerarchico piramidale previsto

REGOLAMENTO GENERALE

- dallo Statuto nonché nel Regolamento Generale e successive modificazioni.
- 4.8 Il socio è passibile di sanzioni disciplinari così come comminate dall'articolo 22 di questo Regolamento.
 - 4.9 Il socio, aderendo alle normative italiane per l'attività antidoping, ha obbligo di non utilizzare per sé o terzi, né mai diffondere, l'uso di sostanze illecite o metodi contraffacenti e/o alteranti le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
 - 4.10 Il socio sottoposto a procedimenti penali da parte del sistema legislativo nazionale, sarà valutato dal CNA, il quale potrà riservarsi di adottare un eventuale non luogo a procedere, oppure la sospensione o l'espulsione con provvedimento motivato.
 - 4.11 Il socio ha l'obbligo di mantenere un comportamento dignitoso e corretto. Comportamenti lesivi alla deontologia associativa saranno sanzionati.
 - 4.12 Il socio espulso senz'appello, è radiato con effetto immediato dall'Associazione e non potrà più essere riammesso.
 - 4.13 Il socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, tramite versamento sul Conto Corrente Postale dell'Associazione o sul Conto Corrente Bancario intestato all'Associazione.

ARTICOLO 5 - REQUISITI E NORME D'ACCESSO PER OTTENERE LA QUALIFICA DI SOCIO.

- 5.1 Il candidato **“aspirante socio”**, potrà essere ammesso a sostenere un qualsiasi esame, volto al conseguimento della qualifica di socio, ossia Maestro di Ballo AIMB secondo le seguenti direttive:
- 5.2 Il candidato dovrà presentare la richiesta d'ammissione all'esame su giusto modulo, scaricabile in rete dal sito dell'Associazione o dagli Organi d'informazione deputati, compilato per singola voce, firmato dall'aspirante socio stesso e controfirmata dal Preparatore d'Esame e/o Commissario Esaminatore.
- 5.3 Detta richiesta dovrà essere indirizzata alla Segreteria Nazionale almeno venti giorni prima della data fissata per la sessione d'esami indetta, tramite le seguenti forme:
 - a) Consegna diretta a un Organo dirigenziale;
 - b) Lettera raccomandata a/r;
 - c) Mail;
 - d) Posta elettronica certificata (di seguito per brevità chiamata **«PEC»**);
- 5.4 La domanda sarà obbligatoriamente corredata, pena esclusione dalla prova d'esame, dai seguenti documenti:
 - a) Certificato Penale del Casellario Giudiziale del Tribunale rilasciato con data che non sia anteriore ai tre mesi precedenti la data stabilita per l'esame, oppure autocertificazione attinente a ciò;
 - b) Certificato di residenza, rilasciato con data che non sia anteriore ai tre mesi precedenti la data stabilita per l'esame, oppure autocertificazione attinente a ciò;
 - c) Fotocopia chiara e ben leggibile di un documento d'identità;
 - d) Fotocopia del Codice Fiscale o tessera sanitaria fronte/retro;
 - e) Due fotografie formato tessera;

REGOLAMENTO GENERALE

- f) Eventuale permesso di soggiorno valido e/o copia del passaporto qualora il candidato non sia cittadino italiano.
- 5.5 Il CNA qualora respinga la domanda, ne dà comunicazione motivando.
- 5.6 Il candidato esaminando dovrà obbligatoriamente trovarsi presso la sede deputata per l'occasione entro l'ora fissata dal calendario d'esame;
- 5.7 In caso di sopraggiunti imprevisti, ha l'obbligo d'informare il più tempestivamente possibile, un organo dell'Associazione che s'incaricherà nel caso, di notificare chi di dovere per i provvedimenti consequenziali.
- 5.8 La data della prova d'esame è stabilita dal CDP.
- 5.9 I Commissari Esaminatori sono convocati dal Presidente Nazionale o chi da lui incaricato.
- 5.10 Previa richiesta di un socio, è facoltà del CDP, concedere agli esaminandi, sessioni d'esame straordinarie o sedi decentrate per l'esame stesso.
- 5.11 Le sedi e le date delle prove d'esame saranno pubblicate sull'organo di stampa e d'informazione sociale deputata, nonché in rete tramite sito telematico ufficiale, in ogni caso sempre in tempo utile per permettere al candidato adeguata preparazione.

ARTICOLO 6 - ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO «MAESTRO DI BALLO».

- 6.1 L'esame prevede due tipi di prove: una pratica e una teorica.
- 6.2 La prima prova è quella pratica in cui, il candidato dovrà dimostrare di possedere maestria e buona padronanza nell'eseguire tecniche, figure e programmi, previsti dalla disciplina per cui abbia richiesto titolo e per la quale intende sostenere l'esame.
- 6.3 I parametri di valutazione sono:
- a) Esecuzione e utilizzo della ritmica del tempo musicale;
 - b) Esecuzione della tecnica prevista dalla disciplina concernente;
 - c) Conoscenza ed esecuzione tecnico-pratica diversa, nei ruoli uomo - donna.
- 6.4 Qualora il candidato superi la prova pratica, avrà diritto d'accesso alla prova teorica, in caso contrario no;
- 6.5 Nella prova teorica, il candidato dovrà dimostrare di possedere chiara conoscenza dei seguenti parametri di valutazione:
- a) Conoscenza generale di elementi musicali;
 - b) Dettagli sul ritmo, sulla musicalità e sulle specifiche che sono previste per la disciplina in argomento;
 - c) Breve storiografia aggiunta alla terminologia per la disciplina in argomento;
 - d) Dettagli tecnici su come si eseguono azioni, movimenti, connessioni, figure e amalgamazioni delle stesse.
- 6.6 Il candidato al termine delle due prove, controfirmerà per accettazione la scheda d'esame su cui sono apposti, con sistema di voto espresso in decimali, i giudizi di voto delle due prove espletate e quello della media finale ottenuta al termine delle stesse;
- 6.7 La media di voto ottenuta in sede d'esame varrà quale futuro criterio per la scelta dei giudici in gare, tornei, formazioni varie, etc.
- 6.8 Superato l'esame, il candidato avrà conseguito il diploma di Maestro di Ballo attinente al livello e/o disciplina per cui si era presentato.
- 6.9 Il Maestro ottiene altresì adeguata indicazione dei propri titoli e abilitazioni, sul tesserino sociale AIMB, nonché consegna d'eventuale fregio o distintivo sociale.

REGOLAMENTO GENERALE

- 6.10 Posto che il socio intenda elevare la media di un voto ricevuto, potrà acquisire tale miglioramento previo superamento di una successiva sessione d'esame per lo stesso livello su cui già ha ottenuto qualifica e giudizio; a titolo di copertura costi, il socio dovrà versare la sola quota d'iscrizione esame.
- 6.11 Il giudizio e/o voto di media ottenuto, potrà solo essere elevato e in ogni caso mai abbassato.
- 6.12 Dopo avere conseguito in modo pieno e completo, almeno una disciplina di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, sono possibili esami successivi per abilitazioni superiori. Queste di seguito elencate sono quelle previste a un livello unico d'esame:
- a) Abilitazione quale Preparatore per candidati esaminandi;
 - b) Abilitazione quale Commissario Esaminatore in sede d'esami;
 - c) Abilitazione quale Direttore per gare e tornei;
- 6.13 Il candidato nel modulo di richiesta dell'esame, dovrà specificare per quale o quali livelli, intende essere abilitato, ciò permetterà miglior precisione per l'iscrizione del Candidato tesso.
- 6.14 L'esaminando a oggi deve essere presentato e preparato per la Commissione d'esame da preparatore o un Commissario esaminatore; tale esaminando, potrà essere anche autodidatta comunque presentato da un socio.

ARTICOLO 7 - ELENCO DISCIPLINE E RELATIVI LIVELLI PREVISTI.

- 7.1 Le discipline sotto elencate sono suddivise per gradi di livello d'esame. Secondo la tipologia specifica d'ogni singola danza e/o ballo, sono previsti a oggi da un minimo di uno a un massimo di quattro gradi di livello specialistico d'esame così definiti:
- a) Livello bronzo;
 - b) Livello argento;
 - c) Livello oro;
 - d) Livello platino.
- 7.2 Nell'eventualità che la disciplina presuma una sola prova di esame, sarà conseguibile per questa il livello oro.
- 7.3 Nel caso che la disciplina preveda due prove di esame, si intendono i livelli bronzo/argento, oro.
- 7.4 Nell'ipotesi che la disciplina preveda tre prove d'esame, si intuiscono i livelli bronzo, argento, oro.
- 7.5 Nel presupposto che la disciplina preveda quattro prove d'esame, si intendono i livelli bronzo, argento, oro, platino.
- 7.6 È facoltà del CNA ratificare una delibera per modificare, implementare, decurtare o altro, i gradi e/o livelli d'esame.
- 7.7 Qui di seguito si riporta un elenco chiarificatore di livelli d'esame per ogni singola disciplina:

Discipline con unico livello d'esame.

Ballo liscio tradizionale ligure
Ballo liscio tradizionale piemontese
Ballo Sociale
Boogie in formazione
Danza contemporanea

REGOLAMENTO GENERALE

Danza di formazione
Danza moderna
Danze Afro Angolane
Danze Country
Danze ritmiche - gestuali – ability
Danze tradizionali e popolari
Diploma Abilissimi
Disco dance
Fitness team
Flamenco
Hip Hop
MamaFlex
Musical e recital
Pole Dance
Rueda de casino
Salsa Colombiana
Swing Lindy Hop

Discipline con due livelli d'esame, definiti bronzo/argento e oro.

Bachata Sensual e Fusion
Ballo da sala - Liscio unificato
Coreographic team
Danza Classica
Danze Folkloristiche Filuzziane
Danze Jazz (boogie woogie – rock 'n' roll – twist)
Disco Fox
Disco Hustle
Fit Dancing
Reggaeton

Discipline con tre livelli d'esame, definiti bronzo, argento e oro.

Danza Cubana Moderna
Danze Arabo Orientali
Danze Argentine
Danze Caraibiche
Danze Folk romagnole
Danze Standard
Tango Canyengue
Tip Tap
YogaFlexFitness

Discipline con quattro livelli d'esame. Definiti bronzo, argento, oro, platino.

Bachata Dominicana
Danze Latino americane
Folklore Cubano
Folklore Dominicano
Kizomba
Salsa Cubana
Salsa Portoricana

REGOLAMENTO GENERALE

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTO TITOLI PER MERITI SPECIALI.

- 8.1 Il Presidente Nazionale ha facoltà di conferire sotto propria iniziativa, diploma di Maestro di Ballo, Preparatore d'Esame, Commissario Esaminatore, Presidente Onorario, Socio Onorario, a soggetti meritevoli per documentati motivi:
- a) Riconoscimento del titolo, per evidenti meriti sportivi ottenuti in competizioni professionistiche nazionali, estere e internazionali;
 - b) Riconoscimento del titolo, per evidenti meriti sportivi conseguiti in competizioni dilettantistiche nazionali, estere e internazionali;
 - c) Riconoscimento del titolo o qualifica di socio Onorario per meriti professionali a seguito di evidenti e documentate attività volte a favore dell'Associazione o comunque della danza in genere;
 - d) Riconoscimento di un socio del titolo o qualifica di Presidente Onorario per manifesti meriti speciali e/o riconoscimento alla carriera.
- 8.2 Il livello del diploma di Maestro di Ballo conseguito per meriti speciali, in caso di discipline con più livelli d'esame, sarà a discrezione del Presidente Nazionale. I destinatari di tale attribuzione sono comunque soggetti al pagamento della quota sociale annuale.
- 8.3 Il riconoscimento di Presidente Onorario così come di socio Onorario sono gli unici titoli esentati dal pagamento della quota sociale annuale; tuttavia per avere il diritto al voto assembleare, questi sono assoggettati al versamento della quota sociale.
- 8.4 Dei riconoscimenti di cui sopra, il Presidente Nazionale dovrà darne ragione e comunicazione al CNA.
- 8.5 Il titolo di socio e/o Presidente Onorario può essere revocato dal CNA in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

ARTICOLO 9 - QUOTA DISCIPLINA E ISCRIZIONE ESAMI.

- 9.1 Contestualmente al ricevimento del diploma concernente la qualificazione ottenuta, il socio è tenuto a versare la quota d'esame fissata, quale titolo di copertura spese in € 50,00; detta quota potrà essere modificata con delibera del CNA. Inoltre anche il socio che intende ripetere una prova d'esame con lo scopo d'innalzare la propria media di voto in precedenza ottenuta è tenuto a versare la quota di cui sopra.
- 9.2 Posto che si tratti di nuovo socio, questi è tenuto al versamento della quota sociale, a oggi pari a € 75,00.
- 9.3 La quota di disciplina, concernente la specifica abilitazione, è stabilita dal CNA e nel caso potrà essere modificata previa delibera dello stesso.
- 9.4 AIMB pubblicherà con idonei mezzi informativi e mediatici le eventuali variazioni di tali quote.
- 9.5 Le cifre indicate dal CNA sono comprensive degli oneri previsti dalle normative in materia.

ARTICOLO 10 - INSOLVENZA E CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

- 10.1 La qualifica di socio AIMB è ritenuta attiva solo quando la stessa AIMB rilascia il tesserino sociale d'affiliazione dopo il superamento degli opportuni esami e/o ammissione da entità equivalenti.

REGOLAMENTO GENERALE

- 10.2 Il titolo di socio AIMB, cessa così come esposto nella sottoesposta casistica:
- Decesso del socio;
 - Dimissioni scritte del socio;
 - Mancato versamento della quota associativa annuale;
 - Ritiro del tesserino per grave sanzione disciplinare applicata dagli organi deputati. Lo stesso si applica anche in caso di sentenze di condanna per gravi reati emessi da organi della giustizia nazionale, e previa valutazione del CNA.
- 10.3 Il tesseramento ha validità di un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
- 10.4 Il socio, con esclusione di quello Onorario, insolvente alla data ultima del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il mancato pagamento, così come stabilito dall'articolo 10.5 di questo regolamento, perde il diritto di continuità associativa.
- 10.5 Il mancato o ritardato pagamento della quota di tesseramento deliberata dal CNA, autorizza lo stesso a sospendere l'efficacia dello status di socio nonché dei diritti del tesserato.
- 10.6 Allorché il mancato pagamento della tessera associativa viene eseguito oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento, il tesserato moroso, sarà ritenuto dimissionario dall'associazione.
- 10.7 Posto che il socio ritenuto dimissionario intenda rientrare in associazione, questo oltre alla quota sociale deve versare anche i diritti di segreteria.
- 10.8 La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 10.9 È compito della Segreteria nazionale non oltre la data dell'1 marzo d'ogni anno, fornire al CNA l'elenco dei soci insolventi.
- 10.10 Il Presidente Nazionale e/o il CNA (anche tramite chi da loro eventualmente preposto) potrà inviare a soci insolventi, lettera ordinaria con notifica, e-mail o fax con richiesta di sollecito all'ottemperanza di tale dovere.
- 10.11 Compete al CNA riammettere e riqualificare il socio insolvente.
- 10.12 È inoltre obbligo di ogni socio informare la segreteria di ogni eventuale variazione di recapito, telefono o contatti; il socio non rispettoso del presente dettame non avrà alcun titolo di rivalsa o diritto nei confronti di AIMB.

ARTICOLO 11 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE.

- 11.1 Come stabilito dall'articolo 4 dello Statuto, l'Associazione è organizzata in: organi centrali e organi periferici. A questi vanno in supporto anche gli organi ausiliari.

GLI ORGANI CENTRALI AIMB SONO:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Nazionale di Amministrazione (CNA);
- Il Consiglio di Presidenza (CDP);
- Il Presidente nazionale;
- Il Vicepresidente Vicario nazionale;
- I due Vicepresidenti nazionali;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio Revisore dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

- 11.2 **SONO ORGANI PERIFERICI:**

- Assemblea Regionale
- Il Comitato Regionale;

REGOLAMENTO GENERALE

- c) Il Comitato Interregionale;
- d) Il Comitato Settore;
- e) L'eventuale Presidente Provinciale nominato dal Comitato Regionale.

11.3 SONO ORGANI AUSILIARI:

- a) La sezione e/o settore competitori;
 - b) Le Commissioni tecniche e/o di disciplina;
 - c) Eventuali sostegni esterni che siano necessari ossia, tutti quegli Organi non contemplati dallo Statuto, risultanti necessari o comunque utili all'Associazione e ai soci.
- 11.4 Tutti gli organi ausiliari possono essere rimossi dalla loro mansione previa delibera del CNA.
- 11.5 In caso d'organo ausiliare nominato dal Presidente, sarà lo stesso oppure il CNA a decretarne l'eventuale fine mandato.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA GENERALE.

- 12.1 Per Assemblea Generale è intesa quella riunione dei soci fissata in determinata ora e luogo, a norma dello Statuto, con competenze e funzioni dettagliate all'articolo 21 del presente Regolamento Generale.
- 12.2 L'Assemblea Generale è formata dai soci dell'Associazione; questi nei modi e termini indicati dall'articolo 24 del presente Regolamento, hanno diritto di parola e voto; fanno altresì parte di detta Assemblea anche tutti soci con titoli e/o qualifiche Onorarie nonché i soci sostenitori, che avranno il solo diritto di parola ma non di voto.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE.

- 13.1 La convocazione ordinaria e/o straordinaria del CNA, è considerata valida, quando è effettuata tramite lettera raccomandata a/r, e-mail e/o PEC, almeno venti giorni prima della data stabilita. In detta convocazione dovrà essere espressamente indicata: data, luogo e orario della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- 13.2 In caso di convocazione via e-mail e/o PEC il membro del CNA così convocato, ha obbligo di risposta in qualsiasi forma, in ogni caso mai verbale, al Segretario Nazionale AIMB.
- 13.3 L'ordine del giorno deve essere esposto, dibattuto e votato per essere ratificato quindi posto in vigore. In caso di un'eventuale parità di voto, s'intende prevalente quello di chi presiede la riunione.
- 13.4 Al CNA sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) Approvare la relazione morale predisposta, nei termini e in conformità alle direttive imposte dal CNA, dal Segretario Generale;
 - b) Nominare i membri di commissioni, qualora necessario, per implementare lo studio, lo sviluppo e la tutela delle discipline;
 - c) Formulare indirizzi generali sull'attività associativa e della gestione;
 - d) Deliberare importi, quote e contributi spese associative,
 - e) Infliggere eventuali sanzioni, per accertate o gravi inadempienze, illiceità o violazioni comminate dall'articolo 22 dello statuto;

REGOLAMENTO GENERALE

- f) Provvedere allo scioglimento degli organi periferici in caso in cui siano riscontrate irregolarità di gestione, violazioni dell'ordinamento sociale o per constatata impossibilità di funzionamento;
- g) In caso di scioglimento degli organi periferici, il CNA potrà nominare in sostituzione una delegazione di regione (tra i soci in regola con i previsti requisiti), o un Commissario straordinario eletto tra i membri del CNA, per la gestione ordinaria dell'organo territoriale in precedenza sciolto. Tale delegazione e/o Commissario resteranno in carica fino alle nuove nomine deliberate dal CNA;
- h) Il CNA delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo sociale, dallo Statuto o da leggi dello Stato.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 14.1 Il CDP è considerato validamente convocato quando è effettuata a mezzo:
 - a) lettera raccomandata a/r, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione;
 - b) PEC e/o e-mail da inviarsi almeno sette giorni prima;
- 14.2 In caso di gravi necessità o urgenze, quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.
- 14.3 Nella convocazione dovrà essere espressamente indicata: data, luogo e orario della prima e seconda convocazione, ordine del giorno e, se possibile, eventuale ora di termine della riunione;
- 14.3 In caso di convocazione via e-mail il membro del CDP convocato tramite tale mezzo, ha obbligo di risposta in qualsiasi forma, comunque mai verbale, al Presidente Nazionale AIMB.
- 14.4 Con riferimento all'articolo 7.7 dello Statuto, il CNA, fatta salva ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile, stabilisce che il CDP possiede delega di potere decisionale al fine d'assumere tutte quelle decisioni la cui operosità richieda provvedimento d'urgenza con un onere economico, qualora sussista, non superiore a un valore di spesa complessiva che superi € 5.000,00 (cinquemila).

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE NAZIONALE.

- 15.1 Al Presidente Nazionale sono attribuite le sotto elencate funzioni:
 - a) Convoca e presiede le riunioni del CNA e di ogni altro organo sociale, stabilendone comunque un ordine del giorno di cui rendere notizia al CNA;
 - b) In caso di necessità o impellenza può adottare provvedimenti a carattere d'urgenza i quali obbligatoriamente, dovranno essere sottoposti, vagliati e ratificati, nella prima riunione utile possibile dal CNA, cui in ogni caso spetta competenza;
 - c) Vigila sempre e comunque sull'esecutività di ogni delibera o modifica di ogni genere da parte del CNA;
 - d) Propone e assume iniziative per eventuali accordi, convenzioni, riconoscimenti e ogni atto di programma regionale, nazionale, estero e internazionale con tutte le realtà della danza esistenti.
- 15.2 Il Presidente Nazionale indica al CNA i nomi dei due Vicepresidenti Nazionali per la ratifica della loro nomina.

REGOLAMENTO GENERALE

- 15.3 Il Presidente Nazionale può incaricare o delegare uno o più membri del CNA in suo nome e conto a rappresentarlo per incarichi specifici, purché questi non facciano parte delle competenze esclusive presidenziali.
- 15.6 Il Presidente Nazionale potrà invitare ad assistere a riunioni del CNA e/o incontri d'altra natura terze persone, a titolo prettamente consultivo. Nel caso di specie, la comunicazione di detto invito dovrà essere inviata per conoscenza, al CNA.
- 15.7 In caso di decesso, dimissioni o impedimento anche temporaneo del Presidente Nazionale, le sue funzioni, obblighi e poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario Nazionale.
- 15.8 Il Presidente Nazionale qualora lo ritenga, potrà nominare un proprio assistente identificato come «Assistente del Presidente»; tale figura dovrà essere nominata tra soci regolarmente iscritti e comunque in regola con le norme associative. Altra peculiarità per questa figura d'ausilio presidenziale sarà l'essere persona di comprovata e certa esperienza, comunque questa eventuale figura sarà sottoposta al vaglio e successiva ratifica del CNA.
- 15.9 In caso di presenza a riunioni del CNA l'Assistente del Presidente ha il solo diritto di parola, mai di voto.
- 15.10 Il Presidente Nazionale valida unitamente al Segretario Generale, apponendovi la propria firma, i diplomi di maestro conseguiti.
- 15.11 Il Presidente Nazionale, se ritenuto opportuno, può nominare un Segretario Amministrativo.

ARTICOLO 16 - IL SEGRETARIO GENERALE E IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.

- 16.1 Il Segretario Generale rispetta ciò che previsto e disposto dall'articolo 10.8 di questo Regolamento nonché dall'articolo 10 dello statuto.
- 16.2 Il Segretario Generale interagisce con l'amministrazione e con il Segretario Amministrativo, se nominato, con possibili decentramenti e/o eventuale personale dipendente preposto operante in seno all'Associazione.
- 16.3 Il Segretario Generale partecipa alle riunioni, se incaricato, dei comitati e/o commissioni costituite, curando e coordinando la redazione dei verbali.
- 16.4 In caso di trasferte presso comitati, commissioni o altro, il Segretario Generale è tenuto a informare il Presidente Nazionale o il CNA.
- 16.5 La figura del Segretario Amministrativo, quando nominato, esercita le sole funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto d'impiego prettamente amministrativo. Questi ha obbligo di rendicontare se richiesto al Presidente Nazionale e al CNA, inoltre questi potrà essere ammesso a una riunione del CNA, solo per le mansioni di cui incaricato, non ha diritto di voto ma soltanto di parola.

ARTICOLO 17 - I CONSIGLIERI NAZIONALI DEL CNA.

- 17.1 I Consiglieri Nazionali in rispetto da ciò che previsto e disposto da quest'articolo dovranno rappresentare l'unione con le regioni, in altre parole occuparsi di interagire sempre nel bene e nell'interesse dell'Associazione, in armonia con i comitati o delegazioni di regione o aree, raccogliendone proposte, problematiche ed esigenze al fine di rappresentarle al CNA; inoltre, dovranno partecipare il più attivamente possibile, cercando la maggior propositività avverabile sempre pro Associazione.

REGOLAMENTO GENERALE

- 17.2 I Consiglieri Nazionali hanno obbligo di segretezza per ciò che è attinente alle riunioni del CNA sino ad avvenuta ratifica di specifico tema, proposta, problema o provvedimento.
- 17.3 I Consiglieri Nazionali che non rispettino ciò che è stabilito dal precedente comma quest'articolo sono dapprima diffidati poi in caso di reiterazione, esonerati dal loro incarico come previsto dall'articolo 22 dello statuto.
- 17.4 Posto che avvengano contestualmente le dimissioni di oltre la metà dei membri del CNA, di cui quella del Presidente, o per qualsiasi motivo di un altro evento, Il CNA decade.
- 17.5 Nel caso che il CNA decada, contestualmente anche i Comitati Regionali, Comitati Interregionali e Comitati Settori decadono.
- 17.6 A far data dalle elezioni degli organi sociali nazionali del 2019, il socio regolarmente eletto a ricoprire una carica non presenza perlomeno a una delle due riunioni previste dallo statuto per negligenza o per mancata risposta alla comunicazione, il CDA dichiarerà lo stesso dimissionario da detta carica per inadempienza.
- 17.7 Quanto previsto da questo articolo si applica anche per le cariche Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 18 - ORGANO PER IL CONTROLLO CONTABILE.

- 18.1 L'organo per il controllo contabile dell'Associazione è affidato al Collegio Revisore dei Conti così come stabilito dall'articolo 11 dello Statuto.

ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 19.1 I membri del Collegio dei Probiviri è nominato così come stabilito dall'articolo 12 dello statuto e dovranno essere soci con un'anzianità associativa superiore ai due esercizi sociali, e un'età anagrafica non inferiore ai quaranta anni.
- 19.2 Posto che quanto previsto nel precedente comma di quest'articolo si fosse nell'impossibilità di soddisfare tale richiesta, si ricercheranno dette nomine tra soci di comprovata esperienza, indubbia professionalità e/o meriti, ritenuti competenti a ricoprire tale incarico.
- 19.3 Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio interno un Presidente.
- 19.4 I membri del Collegio dei Probiviri decadono con l'esaurirsi del mandato del CNA che li aveva in precedenza nominati.
- 19.5 In caso di decesso, espulsione o dimissioni, di un membro del Collegio dei Probiviri, il CNA provvederà alla sua sostituzione entro trenta giorni dall'evento.
- 19.6 Il Collegio dei Probiviri è deputato alla ricerca di soluzioni volte ad appianare e se possibile esaurire, eventuali controversie ricorsi o problematiche intercorse tra i soci oppure tra un socio e un organo associativo.
- 19.7 Confidando dapprima nella buona ragione dettata dalle norme attinenti il codice deontologico, quando uno o più soci intenda ricorrere al Collegio dei Probiviri, dovrà inviare in sede AIMB, secondo il disposto dell'articolo 29 del Presente Regolamento, una missiva, sulla quale siano distintamente esposti i motivi del ricorso, la parte e/o parti contro di cui si ricorra con chiari riferimenti a possibili articoli non rispettati per eventuali parti statutarie, del Regolamento Generale o di qualsiasi deliberazione d'organi sociali, indirizzata al Presidente del Collegio

REGOLAMENTO GENERALE

- dei Probiviri.
- 19.8 Entro il termine di venti giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente del Collegio dei Probiviri, riunirà il Collegio stesso e sottoporrà a verifica e a dibattimento attinente il ricorso inviato. Il Collegio una volta esaurita l'istruttoria, ha due possibilità:
- a) Il Presidente comunica immediatamente alle parti interessate la decisione assunta;
 - b) Posto il Presidente, lo ritenga opportuno, convoca, entro i venti giorni successivi, la parte e/o le parti ricorrenti e quelle contro di cui è stato presentato il ricorso per meglio conoscere le motivazioni del ricorso quindi promulgare la decisione da adottare;
 - c) In ogni caso ogni decisione presa non potrà più essere dibattuta o ricorsa ulteriormente. Tale delibera sarà adottata a maggioranza dei membri del Collegio.
- 19.9 I soci che intendono ricorrere al Collegio dei Probiviri, per controversie sorte tra loro, tra i soci e l'Associazione, con Organi nazionali e/o periferici, siano in difetto, in errore o sanciti in torto, hanno l'obbligo, in conformità alla decisione finale emessa dal Collegio, di rifondere un rimborso spese viaggio (biglietto aereo e/o ferroviario oppure un fisso di € 0,20/km se automobile). Oltre a quanto sopra stabilito, è aggiunta una quota fissa a forfait, prevista in €120,00 quale, titolo per copertura o rimborso spese generali (comprendente di vitto, alloggio, relativo gettone di presenza), per singolo membro della Commissione. Ulteriormente a tutto ciò per chi fosse dichiarato in difetto, in errore o in torto, saranno previste eventuali e opportune sanzioni del caso; queste saranno deliberate, su segnalazione del Consiglio dei Probiviri e applicate dal CNA inserendo la problematica in oggetto all'o.d.g. alla prima riunione utile dello stesso, dove si discuterà il caso per poi deliberare in modo esecutivo.
- 19.10 Nel caso in cui il ricorrente sia sentenziato nel giusto quindi in ragione dalla sentenza finale del Collegio dei Probiviri, sarà esonerato dal pagamento di ciò che disposto nel precedente comma di quest'articolo. Egli in ogni modo non potrà rivalersi su AIMB per chiedere rimborsi spese dovute a incontri, partecipazioni per consigli di qualsiasi livello e grado, o spese attinenti.
- 19.11 Per poter al meglio favorire sempre il socio si dispone che per ogni eventuale controversia emersa e costituita di qualsiasi natura, sia dapprima tentato l'esaurimento della stessa in seno agli organi nazionali e/o periferici di competenza. In seguito nel caso d'insoddisfazione il socio e/o i soci proponenti, la questione, potranno richiedere d'essere ammessi al primo CNA utile per esperire una soluzione. Infine quale ultimo grado, il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 20 – ORGANI PERIFERICI

- 20.1 In conformità a quanto stabilito dall'articolo 4.2 dello Statuto con il fine di una capillare diffusione territoriale per favorire, accrescere, diffondere il ballo e la danza in genere, il CNA può costituire organi periferici decentrati, nello specifico:
- a) Comitato Regionale;
 - b) Comitato Interregionale;
 - c) Comitato Settore, definito come: Nord - Centro - Sud e Isole.

REGOLAMENTO GENERALE

- 20.2 Questi tre organi periferici così definiti hanno competenza territoriale quindi l'obbligo di interagire fattivamente quale anello d'unione tra CNA e soci allo scopo di:
- a) Coordinare e promuovere capillarmente ogni eventuale iniziativa ritenuta positiva, favorevole e opportuna, nel pieno rispetto degli scopi statutari dell'Associazione, dal presente Regolamento e dalle linee perseguite e indicate dal CNA, dalle Assemblee, dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Vicario, da tutte le delibere del CNA e del CDP;
 - b) Incoraggiare, favorire, mantenere e sviluppare i rapporti a livello regionale e qualora possibile anche provinciale, con Federazioni Dilettantistiche o, tutte quelle possibili realtà presenti sul territorio che abbiano ottenuto riconoscimento dal Presidente Nazionale o dal CNA;
 - c) Svolgere una relazione almeno ogni centoventi giorni al CNA tutta l'attività svolta nonché nel più breve tempo possibile, eventuali problematiche di soci del territorio di competenza;
 - d) Operare sempre in favore e in egual misura per tutti i soci del territorio, volgendo alla ricerca e alla realizzazione di un continuo e costante sviluppo nel favore delle opportunità professionali, del costante miglioramento per una maggiore professionalità competenze.
- 20.3 Tutti i Comitati degli organi periferici permangono in carica cinque esercizi sociali, ma in ogni caso essi decadono dalla loro carica alla scadenza naturale e/o straordinaria del CNA.
- 20.4 Alle riunioni dei Comitati degli organi periferici potrà partecipare il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Nazionale o persona delegata.
- 20.5 Il Comitato Regionale è costituito almeno di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il numero previsto di Consiglieri va da un minimo di zero a un massimo di quattro.
- 20.6 Il Comitato Interregionale e il Comitato Settore sono costituiti da: Presidente, Vicepresidente, Segretario e un numero di Consiglieri che va da un minimo di zero a un massimo di sei.
- 20.7 I soci che ricoprono queste cariche negli organi periferici sono nominati dal CNA e possono essere sollevati dalla loro carica per comportamenti non rispondenti alle norme che regolano la nostra associazione e/o immobilismo associativo.
- 20.8 Quando e se possibile i Consiglieri di cui al precedente comma dovranno essere residenti in quel preciso territorio di pertinenza o abbiano, posto in essere la loro attività professionistica. In caso non si raggiungano tali limiti posti dal presente articolo, si applicano i dettami stabiliti dall'articolo 13.4 del presente Regolamento.
- 20.9 Per ciò che riguarda le convocazioni di Assemblee Ordinarie, Straordinarie e riunioni dei Comitati periferici, ci si deve attenere alle norme stabilite agli articoli 21 – 22 - 23 del presente Regolamento.
- 20.10 I Comitati degli organi periferici sono passibili di provvedimenti sanzionatori, secondo accertate casistiche stabilite al successivo comma di quest'articolo. Nel caso di specie potranno essere sospesi, commissariati o sciolti, destituendo se necessario dall'incarico ricoperto, una o più cariche.
- 20.11 I provvedimenti di cui al comma precedente di quest'articolo sono adottati

REGOLAMENTO GENERALE

quando siano riscontrati e accertati:

- a) Attività in contrasto a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento, dalle delibere del CNA, del CDP e con qualsiasi altro atto emanato dagli organi centrali dell'Associazione;
- b) Quando si sia riscontrata inattività, eventuale immobilismo nell'attività associativa e in ogni caso manifesto d'incapacità o comunque inerzia, in altre parole ciò che possa direttamente o indirettamente nuocere ad AIMB;
- c) Tramite richiesta motivata di almeno 2/3 dei soci appartenenti al territorio di competenza;
- d) Per avvenute dimissioni di almeno la metà più uno dei membri dei Comitati periferici.

20.12 È ammesso il ricorso avverso tali provvedimenti secondo le norme previste per le comunicazioni tra soci e gli organi associativi.

20.13 In caso di sospensione, commissariamento o scioglimento di Comitati periferici, il CNA nominerà fra i propri membri, un Commissario o una delegazione deputata a garantire la normale l'amministrazione.

20.14 Il CNA potrà altresì, arrivare sino al massimo provvedimento di sciogliere in toto tali organi periferici previa deliberazione.

20.15 I Comitati periferici in autonomia territoriale dovranno fare il rendiconto sempre, con chiarezza e il più celermente possibile, tramite verbale da inviare al Presidente Nazionale e al CNA, tutte le attività associative svolte, eventuali spese, iniziative regionali e comunque ogni altro.

20.16 Alle riunioni dei Comitati periferici, dove presenti, possono partecipare anche da un numero minimo di uno a un massimo di tre membri del settore atleti competitori, in precedenza nominati dai Comitati stessi; questi possiedono solo diritto di parola.

20.17 Il Presidente del Comitato periferico di pertinenza è nominato a ruolo dal CNA, dura in carica per cinque esercizi sociali.

20.18 I compiti di questi organi decentrati sui vari territori sono:

- a) Rappresentare il Comitato di competenza in ogni luogo e sede;
- b) Far pervenire in sede AIMB indicando luogo, data, ora e relativo punto all'o.d.g. la convocazione del Comitato di competenza;
- c) Dopo avere svolto la riunione del Comitato, dovrà con sollecitudine e comunque nel minor tempo possibile, fare pervenire in sede AIMB i verbali; tale invio potrà anche avvenire, previo incarico presidenziale, dal segretario dell'organo di competenza;
- d) Sovrintendere e verificare la bontà dei servizi offerti a tutti i soci sul territorio di competenza da parte dell'Associazione;
- e) Curare con competenza e dovizia di attenzione sul territorio pertinente, la giusta e dovuta esecuzione di delibere degli atti adottati dal Presidente Nazionale, dal CNA o CDP;
- f) Curare, sotto la propria responsabilità, il settore amministrativo e finanziario del Comitato di pertinenza;
- g) Redigere, avvalendosi del supporto del Segretario pertinente, il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo, da sottoporre alla visione del Comitato di competenza, prima di trasmetterlo, alla Segretaria AIMB per l'inserimento nel

REGOLAMENTO GENERALE

- bilancio nazionale non oltre il venti gennaio dell'anno in corso, in ogni caso nei termini indicati dal CNA;
- h) È responsabile del mantenimento di un "libro verbali" del Comitato e dell'Assemblea pertinente nonché del mantenimento di corrispondenza ordinaria e straordinaria nonché dei registri contabili;
 - i) Nella figura del Presidente, Convocare, presiedere e fissare l'o.d.g. delle riunioni del Comitato e Assembleari attinenti;
 - j) Sottoscrive documenti e atti imputabili al Comitato stesso; particolare attenzione dovrà essere posta nel dettagliare impegni di spese, dei quali si assume piena responsabilità apponendo propria firma;
 - k) Presenziare per quanto possibile alle competizioni svolte sul territorio di competenza, e nel caso ritenuto necessario, egli riporterà, lo svolgimento delle stesse al CNA, precisando eventuali problematiche o difficoltà riscontrate;
 - l) Organizzare e curare, non meno di due aggiornamenti annuali per i Soci del territorio competente, sotto la propria responsabilità.
- 20.19 È facoltà del Presidente del Comitato periferico pertinente attribuire al proprio Vicepresidente oppure al proprio Segretario mansioni esecutive, organizzative e della gestione secondo eventuali necessità; altresì il Presidente del Comitato periferico attinente, nel caso e se ritenuto utile, può avvalersi dell'ausilio d'eventuali delegati Provinciali.
- 20.20 Sia il Vicepresidente sia il Segretario del Comitato periferico attinente, così come i Consiglieri sono nominati a ruolo dal CNA; essi durano in carica per cinque esercizi sociali.
- 20.21 Il Vicepresidente del Comitato periferico attinente sostituisce il proprio Presidente, assumendone medesimi obblighi e poteri per ciò che concerne la gestione ordinaria e straordinaria nel periodo d'eventuale impedimento, solo per il periodo limitato alla vacanza di carica presidenziale oppure a seguito espulsione, dimissioni o decesso; il Vicepresidente del Comitato periferico, sostituirà il Presidente anche nel caso cui questi abbia dimostrato inerzia o manifesta incapacità accertata, con parere conforme di almeno la metà più uno dei membri del Comitato periferico pertinente con l'obbligo di avvisare, non oltre novanta giorni successivi alla ratifica di destituzione del Presidente del Comitato periferico attinente in accordo con il Presidente Nazionale o il CNA.
- 20.22 È dovere del Segretario del Comitato periferico attinente, collaborare a stretto contatto e comunque sempre rendicontando al proprio Presidente nello svolgimento di tutti i compiti indicati dal presente Regolamento.
- 20.23 In caso di vacanza delle cariche: Presidente, Vicepresidente e Segretario per decesso, espulsione, o dimissioni, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione della carica vacante entro novanta giorni dalla ratificata notizia di mancanza della carica;

ARTICOLO 21 - NORME PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE.

- 21.1 L'Assemblea Generale Nazionale dei soci è di due tipologie: ordinaria e/o straordinaria. Hanno diritto d'ammissione al giusto voto, unicamente i soci risultanti regolari con il pagamento dell'annuale quota sociale. Inoltre questi

REGOLAMENTO GENERALE

- dovranno essere in piena regolarità associativa alla data in cui è indetta l'Assemblea Nazionale elettiva. Il socio votante dovrà essere munito di documento identificativo valido.
- 21.2 L'Assemblea generale ordinaria dei soci è indetta e convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione, entro il trenta del mese di aprile d'ogni anno per:
- a) Deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Associazione, a corredo per i soci, la relazione del Collegio Revisore dei Conti;
 - b) Deliberare sulla relazione morale presentata da uno dei membri del CNA;
 - c) Deliberare sull'ordine del giorno presentato dagli organi dell'Associazione;
 - d) Eleggere, quando necessario, il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, il Segretario Generale, i membri del Consiglio Nazionale nonché nominare il Collegio Revisore dei Conti;
 - e) La notizia e informativa sulla convocazione, dovrà avvenire tramite pubblicazione di questa, sugli organi d'informazione deputati, con massima diffusione sui siti telematici ufficiali dell'Associazione, tramite lettera ordinaria inviata per singolo socio almeno trenta giorni prima la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, e-mail e/o PEC.
- 21.3 Il socio convocato a mezzo e-mail ha l'obbligo di rinviare una breve mail in cui confermerà l'avvenuta e certa lettura di convocazione dell'assemblea. In caso un convocato via e-mail semplice non abbia rinviato a un organo associativo entro cinque giorni, tale risposta d'avvenuta e certa lettura di convocazione, è fatto obbligo alla segreteria procedere via lettera ordinaria, e-mail e/o PEC nei tempi e modalità descritti al precedente comma.
- 21.4 La convocazione dovrà indicare chiaramente data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.
- 21.5 Per i soci eventualmente richiedenti, il CNA potrà fornire quando disponibile, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima della data fissata dell'Assemblea; in ogni caso, tali dati saranno distribuiti a tutti i soci il giorno in cui avrà luogo l'Assemblea, ciò nelle norme per la trasparenza amministrativa e la giusta chiarezza nonché dovere del CNA, nei confronti dei soci.
- 21.6 L'Assemblea ha il compito principale d'esaurire e deliberare su ciò che posto e inserito all'ordine del giorno dell'assemblea previsto dal richiedente la convocazione, e, comunque su quant'altro inserito nello stesso; è d'obbligo l'inserimento di un punto fisso finale imposto, definito "Varie ed Eventuali"; ciò per favorire dialogo, opportunità e proposizione ai soci.
- 21.7 Eventuali soci che intendono sottoporre argomenti, suggerimenti o comunque necessità da dibattere in sede d'Assemblea Generale, dovranno inviare tali argomentazioni al CNA almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, tramite lettera raccomandata a/r, e-mail e/o PEC, con annessa richiesta d'inserimento degli stessi all'ordine del giorno.
- 21.8 Il CNA dopo avere valutato tale richiesta, deciderà se attinente, necessario o comunque pro Associazione, l'inserimento di tale argomento nel corso della trattazione per ciò che attiene il punto "varie ed eventuali".
- 21.9 Quando ravvisata dal CNA l'improprietà o una non attinenza della richiesta d'inserimento all'ordine del giorno per tale proposta, ossia quando la stessa presenti caratteristiche d'incongruenza, dubbia chiarezza, incoerenza o

REGOLAMENTO GENERALE

- incompatibilità con i fini e gli scopi istituzionali dell'AIMB, il CNA ha piena facoltà di non ottemperare a quanto previsto dal precedente comma di quest'articolo.
- 21.10 Il CNA, o chi preposto e/o incaricato dal medesimo, dovrà inviare risposta tramite e-mail e/o PEC, entro il termine di venti giorni con le motivazioni che hanno portato al diniego.
- 21.11 L'Assemblea Generale Nazionale dei soci sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Ricorrendo una seconda convocazione, detta Assemblea Generale sarà validamente costituita, a prescindere dal numero dei Soci presenti.
- 21.12 L'Assemblea Generale Nazionale dei soci, delibera con l'ottenuta maggioranza dei soci aventi diritto; la forma di voto prevista è quella per alzata di mano ossia a votazione palese, unica eccezione ammessa è quando sia richiesta dal proponente una votazione segreta.
- 21.13 L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti soci aventi diritto, solo quando richiesto dallo Statuto o quando si tratti di modifiche allo stesso.
- 21.14 Non è mai ammesso voto per delega a terzi.
- 21.15 L'Assemblea Generale straordinaria può essere indetta e convocata:
- a) Dal Presidente Nazionale dell'Associazione con decisione propria, al fine d'esperire a esaurire impellenti necessità o problematiche associative;
 - b) Per richiesta di almeno 1/3 del numero totale dei soci da inviare in forma scritta tramite raccomandata a/r, e-mail e/o PEC con apposte firme in calce degli stessi; ciò al fine d'esperire ed esaurire impellenti necessità o gravi problematiche associative;
 - c) Su richiesta di almeno 2/3 dei membri del CNA, da inviare in forma scritta tramite raccomandata a/r, e-mail e/o PEC con apposte firme in calce degli stessi; ciò al fine d'esperire a esaurire impellenti necessità o gravi problematiche associative.
- 21.16 L'Assemblea generale straordinaria ha compito di deliberare su quanto inserito e previsto dall'ordine del giorno stesso da chi ha richiesto detta convocazione e, comunque su quanto altro in esso inserito o necessario pro Associazione.
- 21.17 La convocazione d'Assemblea Generale straordinaria dovrà indicare chiaramente data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché ordine del giorno della stessa.

ARTICOLO 22 - NORMATIVE PER LA CONVOCAZIONE DEL CNA.

- 22.1 Il CNA può essere convocato in tre forme: ordinaria, straordinaria e d'urgenza. Tali forme sono stabilite dal Presidente Nazionale, inviando convocazione a tutti i membri del CNA.
- 22.2 Il CNA è convocato, in via ordinaria, dal Presidente Nazionale tramite lettera raccomandata a/r, e-mail e/o PEC da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione; nella convocazione deve essere espressamente indicata data, luogo, ora della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del giorno e se possibile eventuale ora di termine della riunione.
- 22.3 Il CNA è convocato, in via straordinaria, dal Presidente Nazionale in proprio,

REGOLAMENTO GENERALE

oppure per richiesta d'almeno sette membri del CNA stesso, tramite lettera raccomandata a/r, mail e/o PEC da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione; nella convocazione dev'essere espressamente indicata data, luogo, ora della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del giorno e se possibile eventuale ora di termine della riunione.

- 22.4 Il CNA è convocato, con carattere d'urgenza, in presenza solo di casi gravi e/o situazioni contingenti di comprovata e reale gravità. In questo caso il CNA è convocato dal Presidente Nazionale in via d'urgenza tramite e-mail e/o PEC da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento della riunione; nella convocazione deve essere espressamente indicato la data, il luogo, l'ora della convocazione, nonché ordine del giorno e se possibile eventuale ora di termine della riunione.

ARTICOLO 23 - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE GENERALI NAZIONALI.

- 23.1 Il socio per accedere all'assemblea si dovrà sottoporre a un accredito, presentare tessera sociale e/o un documento identificativo valido e avere ottemperato al regolare rinnovo tesseramento associativo per l'anno in corso.
- 23.2 La presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal Presidente dell'Associazione, oppure da un socio terzo designato in ogni caso dal CNA, previo parere favorevole espresso con voto palese, dai soci presenti.
- 23.3 Il Segretario d'Assemblea sarà il Segretario Generale dell'Associazione o, se impossibilitato per assenza o altri validi motivi, da persona idonea ossia un socio terzo designato dal CNA, sempre previo parere favorevole espresso con voto palese dai soci presenti.
- 23.4 Durante l'Assemblea ogni socio ha diritto di parola e di voto, tuttavia sempre percorrendo le norme della buona educazione del civile rispetto e con il preciso scopo di concedere libero arbitrio al maggiore numero possibile di soci necessitanti di esporre idee, dubbi, migliorie e in ogni caso ciò che è necessariamente volto al benessere dell'Associazione e dei soci. Pertanto, in virtù di ciò che è esposto nel dettaglio, il Presidente concede parola secondo i seguenti ordini:
- a) Relazione di: Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario Nazionale, Segretario Generale e membri del CNA, non potrà superare il tempo massimo di trenta minuti, l'eventuale replica prevede un tempo massimo di quindici minuti;
 - b) Interventi dei Soci: la durata è fissata per il tempo massimo di cinque minuti, eventuale replica prevede un tempo massimo di tre minuti;
 - c) Necessità: qualora un'argomentazione trattata non fosse esaurita o comunque di particolare interesse alla collettività dei soci, il Presidente d'assemblea potrà autorizzare il prolungamento dei termini sopra indicati.
- 23.5 L'Assemblea discute e delibera per singolo punto, cronologicamente riportato all'ordine del giorno.
- 23.6 Il socio non può mai votare per delega, scritta o verbale che sia.

REGOLAMENTO GENERALE

- 23.7 Eventuali soci Onorari hanno diritto di partecipazione e parola all'Assemblea ma non fruiscono di diritto al voto. Il presente dettato decade qualora l'eventuale socio Onorario rivesta già questa carica.
- 23.8 Compito e obbligo d'ogni socio è di non organizzare nella stessa data dell'assemblea Ordinaria e/o Straordinaria evento alcuno, (così pure per i Campionati Italiani professionisti), eventuale deroga ammissibile a ciò sarà l'aver ottenuto eventuale permesso del CNA; in caso di non rispetto, il CNA potrà valutare e sanzionare il socio inadempiente.

ARTICOLO 24 - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE ELETTIVA.

- 24.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria, di natura elettiva è considerata validamente costituita qualora sia presente in prima convocazione, la metà più uno dei soci aventi diritto, oppure, se non raggiunte dette caratteristiche, in seconda convocazione prescindendo dal raggiunto numero dei soci, si dichiarerà in ogni caso, valida l'Assemblea.
- 24.2 Il socio per accedere all'Assemblea elettiva, si dovrà sottoporre a un accredito, ossia presentare tessera sociale e avere ottemperato al regolare tesseramento associativo per l'anno in corso, in caso può essere richiesto documento personale identificativo.
- 24.3 Durante la fase di apertura dei lavori, il Presidente Nazionale o suo sostituto pro tempore, proporrà all'Assemblea di nominare con votazione palese, un socio ritenuto idoneo, comunque non candidato a nessuna carica elettiva, con lo scopo di presiedere e dirigere l'Assemblea, nominandolo al momento e investendolo della carica di Presidente d'Assemblea.
- 24.4 Il Presidente d'Assemblea incaricato dovrà immediatamente provvedere alla costituzione dell'ufficio elettorale, nominando all'istante un Presidente di seggio e, da un minimo di due a un massimo di cinque scrutinatori; tra questi il socio con maggiore anzianità d'iscrizione nell'Associazione assumerà le funzioni di Vicepresidente di seggio, mentre quello con minore anzianità d'iscrizione nell'Associazione assumerà le funzioni di Segretario di seggio; inoltre si stabilisce che tutte le cariche che compongono l'ufficio elettorale saranno ritenute valide solo se ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea, espresso con voto palese per alzata di mano e ottenimento della maggioranza.
- 24.5 I soci candidatisi a cariche eleggibili non possono far parte dell'Ufficio Elettorale.
- 24.6 Il Presidente d'Assemblea consegnerà al Presidente di seggio le schede di voto, queste dovranno obbligatoriamente essere di differente colore per i suffragi delle varie cariche di:
- a) Presidente nazionale;
 - b) Vicepresidente Vicario nazionale;
 - c) Segretario Generale nazionale;
 - d) Consiglieri nazionali.
- 24.7 La scheda di votazione per i Consiglieri Nazionali, sarà unica, (con chiaramente stampati, visibili e barrabili, i nomi di tutti i soci presentatisi quali candidati a tale carica), mentre le schede elettorali previste per le altre cariche saranno singole.
- 24.8 Presidente e Vicepresidente di seggio, apporranno la propria firma su ogni singola scheda, una volta espletata quest'operazione, tutti i soci saranno chiamati in

REGOLAMENTO GENERALE

ordine alfabetico (con lettera d'inizio chiamata cognomi soci, estratta a sorte per poi proseguire secondo ordine alfabetico), a ritirare le schede elettorali consegnate "brevi manu" dagli scrutinatori, questi annoteranno sull'apposito elenco, l'avvenuto ritiro scheda da parte del socio.

- 24.9 Durante queste operazioni preliminari, l'Assemblea può continuare discussioni e delibere dei punti nell'ordine del giorno.
- 24.10 terminate le operazioni preliminari descritte si procederà alla presentazione dei soci candidati; questi avranno diritto a cinque minuti ciascuno per argomentare la loro candidatura, senz'ammissibilità di replica d'alcun terzo.
- 24.11 Dopo l'avvenuta presentazione degli argomenti programmatici da parte dei candidati a cariche, il Presidente d'assemblea o chi da lui delegato, illustrerà ai partecipanti le norme esatte su come eseguire un valido e corretto voto nonché i termini causanti l'invalidazione di una scheda, così i membri e l'assemblea elettiva, procederanno alle operazioni di voto, con le seguenti norme:
- a) Per le cariche di Presidente Nazionale, di Vicepresidente Nazionale Vicario e Segretario Generale, il socio elettore apporrà sulla scheda opportunamente preposta, scrivendo il più chiaramente possibile, pena invalidazione scheda, nome e cognome, o solo il cognome qualora il candidato sia univocamente identificabile, al quale l'elettore intenda accordare la propria preferenza;
 - b) Nel caso in cui vi sia un solo candidato a concorrere per l'elezione di Presidente Nazionale, di Vicepresidente Vicario Nazionale, di Segretario Generale Nazionale, si potrà procedere previa richiesta dell'interessato, subordinata all'accettazione Assembleare, a votazione palese peralzata di mano;
 - c) Si distingue la situazione sull'unica scheda sulla quale è prevista la votazione dei Consiglieri nazionali, infatti, su questa, l'elettore dovrà contrassegnare barrando con una croce (x), a fianco o sopra il cognome del candidato al quale intenda accordare la propria preferenza. Il numero delle preferenze che si possono inserire può variare da un minimo di uno al numero massimo dei Consiglieri Nazionali previsti per l'elezione.
- 24.12 Dovrà essere stata predisposta un'adeguata sistemazione quale luogo deputato al voto, affinché questo mantenga la sua peculiarità principale di riservatezza; a voto avvenuto, le schede così compilate e chiuse dall'elettore stesso, dovranno essere consegnate al Presidente o al Vicepresidente di seggio, il quale, la immetterà immediatamente in urna chiusa, munita di piccola feritoia per consentire l'ingresso delle stesse.
- 24.13 Terminata la fase del voto, il Presidente di seggio provvederà, unitamente agli altri membri dell'ufficio elettorale all'apertura urne per passare allo spoglio delle schede alla fine del quale, lo stesso Presidente di seggio comunicherà al Presidente d'Assemblea l'esito delle votazioni, seguendo il sottoelencato andamento:
- a) Spoglio delle schede per la carica di Presidente Nazionale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Presidente Nazionale; ossia il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi è così eletto;
 - b) Spoglio delle schede per la carica di Vicepresidente Vicario Nazionale,

REGOLAMENTO GENERALE

- comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Vicepresidente Vicario; ovvero il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi è così eletto;
- c) Spoglio delle schede per la carica di Segretario Generale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione del Segretario Generale; ovvero il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi è così eletto;
- d) Spoglio delle schede per la carica di Consigliere Nazionale, comunicazione ufficiale all'Assemblea del risultato, quindi proclamazione dei Consiglieri Nazionali, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi sono così eletti.
- 24.14 Le schede votate non inserite nelle urne elettorali di competenza predisposte per l'elezione di una carica sociale, saranno considerate nulle, così come quelle schede riportanti diciture errate o non attinenti la votazione in oggetto, questo deve essere riportato nel verbale dell'Assemblea.
- 24.15 In caso di parità di preferenze valide ottenute tra candidati per le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario Nazionale, Segretario Generale sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.
- 24.16 In caso di parità di preferenze valide ottenute tra candidati per la carica di Consigliere Nazionale ultimo posto previsto inseribile, si considera eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.
- 24.17 Il Presidente di seggio incaricato, dopo aver comunicato ufficialmente tutti i dati risultanti dalle elezioni all'Assemblea, cessa così le sue funzioni. Da questo momento la Presidenza della stessa sarà assunta dal Presidente d'assemblea che a sua volta cesserà la propria funzione in favore del neo Presidente eletto.
- 24.18 Il Presidente d'assemblea incaricato ha facoltà d'avvalersi di un Socio di sua fiducia al fine di redigere un dettagliato verbale dell'Assemblea elettorale da deporre agli atti.
- 24.19 La graduatoria risultante dalla tornata elettorale per la carica di Consigliere Nazionale resterà attiva. Nello specifico, in caso di: decesso, espulsione, dimissioni o comunque in tutti quei casi di rinuncia alla carica di Consigliere Nazionale, il reintegro di tale carica avverrà nel rispetto dei suffragi ricevuti sino all'esaurimento dei nomi in graduatoria. In caso di assenza di nomi o comunque vi sia vacanza di cariche, si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini e secondo quanto previsto da questo Regolamento.

ARTICOLO 25 - CANDIDATURE A CARICHE SOCIALI ELETTIVE.

- 25.1 Il socio che intenda presentare la propria candidatura a una carica sociale nazionale, è sottoposto all'obbligo di avere versato in associazione almeno tre quote sociali.
- 25.2 Il Socio è tenuto a far pervenire la propria candidatura, alla Segreteria Nazionale, tramite lettera raccomandata a/r, e-mail e/o PEC, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.
- 25.3 Le candidature possono essere presentate soltanto singolarmente mai per lista.
- 25.4 In caso d'elezioni per organi collegiali, il socio deve presentare la propria candidatura specificando la carica che intende ricoprire all'interno dell'organo nella sua collegialità.
- 25.5 Posto che il socio non sia eletto per la carica fatta pervenire in prima istanza ha la

REGOLAMENTO GENERALE

- possibilità, durante la presentazione dei candidati, di indicare all'assemblea che intende anche candidarsi in tutte le altre cariche previste per l'organo in elezione.
- 25.6 Il candidato dovrà essere presente all'Assemblea elettiva, eccezion fatta solo per gravi e comprovati motivi di salute o familiari in ogni caso, documentabili qualora richiesto dal CNA.
- 25.7 Una carica sociale elettiva nazionale, può in casi contingenti, assumere cariche negli organi periferici.
- 25.8 Le cariche sociali rimaste vacanti, sono assegnate riguardo a quanto stabilito dalle norme Statutarie.

ARTICOLO 26 - NORME PER LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE.

- 26.1 L'Assemblea normalmente delibera considerando la regola della maggioranza dei presenti ossia la metà più uno degli aventi diritto al voto, fatto salvo necessità di particolari quorum previsti dallo Statuto o quando posto e indicato da specifici dettami regolamentari.
- 26.2 Normalmente, l'Assemblea procede a votazione palese per alzata di mano, mentre la votazione a scrutinio segreto si riserva per votazioni sul socio, eccezione fatta quando l'interessato, richieda espressamente votazione palese, ciò è comunque subordinato al fatto dell'accettazione da parte dell'assemblea che sempre palesemente avrà votato per ciò che richiesto.

ARTICOLO 27 - DELIBERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE D'AMMINISTRAZIONE (CNA)

- 27.1 Il CNA normalmente delibera a maggioranza dei presenti, ossia la metà più uno.
- 27.2 In caso di particolari situazioni in cui l'importanza dell'argomento giustifica una maggioranza più qualificata, il CNA delibererà secondo un parere favorevole d'almeno 2/3 dei presenti. Di seguito si dettano le casistiche sottoposte a tale quorum e che comunque necessariamente dovranno essere apposte nella convocazione; esse sono:
- a) Caso di espulsione di un Socio;
 - b) Caso di riammissione di un Socio;
 - c) Ricorsi avverso l'espulsione di un Socio;
 - d) Modifiche ed emendamenti al Regolamento Generale in sua qualunque parte.
- 27.3 In caso di parità durante le votazioni del CNA, prevarrà il voto del Presidente Nazionale o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 28 - REGOLA PER COMUNICAZIONI DA SOCI A ORGANI ASSOCIATIVI.

- 28.1 Le comunicazioni da parte di un socio all'Associazione o a un organo specifico, sono sempre possibili e suddivise secondo due categorie: principali e secondarie.
- 28.2 Il socio desideroso o necessitante di comunicare con organi associativi, potrà liberamente sempre esercitare tale facoltà tramite lettera raccomandata a/r, e-mail e/o PEC, per la sottosposta casistica definita principale:
- a) Proposte di modifiche di Statuto e/o Regolamento Generale;
 - b) Inserimento per interventi e dibattimenti nei punti all'O.d.g. assembleari;
 - c) Ricorso avverso bocciatura di modifiche di Statuto e/o Regolamento Generale;
 - d) Ricorso al Collegio dei Probiviri;
 - e) Ricorso avverso sanzioni disciplinari;
 - f) Candidature elettorali a cariche d'ogni livello per Organi dell'associazione;
 - g) Gravi problematiche non esaurite in precedenza dalla propria delegazione di territorio.
- 28.3 Per comunicazioni secondarie prettamente divulgative, verso e al servizio della collettività sociale, (es. stage, avvenimenti sportivi, tornei ecc.) sono ammesse e

REGOLAMENTO GENERALE

valide oltre alle forme comunicative sopra esposte, anche le comunicazioni giunte via e-mail; queste in ogni caso saranno valutate ed eventualmente concordate se ammissibili o no, dal CNA, quindi alla successiva esposizione sul sito nazionale e divulgazione tramite gli organi preposti e previsti.

- 28.4 In ogni caso le comunicazioni sono inammissibili, quando giunte verbalmente, attraverso utilizzo di pseudonimi o nickname, tramite chat d'ogni tipo, social network e similari.

ARTICOLO 29 - NORME PER MODIFICHE STATUTARIE.

- 29.1 Posto che uno o più soci richieda modifiche statutarie, potrà entro il 31 gennaio d'ogni anno inviare in Segreteria nazionale le proposte relative; queste saranno vagliate dal CNA tramite una specifica Commissione deputata. Pertanto è giusto compito del CNA nominare la Commissione Modifiche Statuto alla prima riunione utile dall'insediamento.
- 29.2 Detta Commissione sarà composta da almeno tre membri scelti tra i soci di provata esperienza e capacità, di cui uno di essi svolgerà funzione di Presidente.
- 29.3 Il CNA terrà conto di sostituire nel caso e comunque entro la prima riunione utile, il membro della Commissione che abbia esaurito proprie funzioni per decesso, espulsioni o dimissioni.
- 29.4 Il compito essenziale della Commissione consiste nel valutare con attenzione ed esaminare in dettaglio le proposte su eventuali modifiche allo Statuto, presentate da uno o più soci, quindi, con attinente relazione esplicativa in merito, portarle a conoscenza al CNA.
- 29.5 Affinché le eventuali proposte siano ritenute idonee, queste dovranno sempre volgere al miglioramento, al benessere e alla diffusione pro soci e associazionismo, secondo gli scopi previsti da AIMB, e in ogni caso mai manifestamente contrarie o contrastanti agli interessi e scopi dell'Associazione nonché ai principi generali stabiliti dallo Statuto; tali modifiche Statutarie dovranno essere sottoposte alla valutazione del CNA per essere poi presentate all'Assemblea Generale per la ratifica.
- 29.6 In caso di parere negativo o inammissibilità per le proposte di modifiche Statutarie, il CNA comunicherà al proponente, la decisione sempre e comunque non oltre venti giorni dall'avvenuta verifica ed esamina delle stesse.
- 29.7 Il proponente di una o più eventuali modifiche Statutarie respinte, potrà entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del CNA d'avvenuta bocciatura delle proposte presentate, attuare ricorso avverso tale decisione secondo il disposto dell'articolo 28 di questo Regolamento.
- 29.8 Il CNA, ricevuto il ricorso dal proponente di eventuali modifiche Statutarie, già in precedenza esaminate e in prima fase giudicate inammissibili o comunque non idonee, ha entro il termine di altri venti giorni, la possibilità di riesaminare e rispondere con le stesse norme previste dell'articolo 28 del presente Regolamento. In questo caso la decisione del CNA sarà definitiva e inappellabile.

ARTICOLO 30 - USO DEI LOGHI O MARCHI ASSOCIATIVI.

- 30.1 È ammesso, previa autorizzazione scritta, l'uso dei marchi associativi loghi et

REGOLAMENTO GENERALE

similia appartenenti all'Associazione. Un socio desideroso o necessitante d'utilizzare marchi o loghi etc. appartenenti all'Associazione AIMB per qualsiasi evento sportivo o d'altro genere, è di dovere sempre obbligato a chiedere e, prima dell'utilizzo avere ottenuto, nulla osta scritto da parte di AIMB.

- 30.2 Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al socio che, ancora facente parte dell'Associazione e in regola con la quota sociale, utilizzi il logo o marchio etc. appartenente ad AIMB, con il solo e unico fine pubblicitario volto alla propria attività d'insegnamento professionale.

ARTICOLO 31 - NORME COSTITUTIVE PER LE COMMISSIONI DI DISCIPLINA.

- 31.1 Il CNA in attuazione e rispetto alle norme statutarie con fine migliorativo, diffusorio, accrescitivo, cautelativo (e casi affini), potrà istituire stabilendone durata e composizione, eventuali commissioni specifiche di disciplina, potrà avvalersi sempre a fini migliorativi del benessere associativo dei soci, dell'ausilio di rappresentanze o commissioni competitori o terzi ausili eventuali extra; questi organi ausiliari avranno quale scopo primario, un sempre maggiore, nonché efficiente sviluppo delle attività sociali per ogni possibile tipo e varietà di ballo, disciplina e danza o comunque ciò che affine o tutto ciò che utile socialmente.
- 31.2 L'eventuale commissione dovrà essere composta minimamente da un responsabile di commissione e da due soci di comprovata esperienza e capacità, per la specifica disciplina; in caso ciò non sia possibile, la responsabilità di tale commissione sarà ricoperta e affidata a un membro del CNA il quale avrà gli obblighi previsti dal comma 31.1 di quest'articolo.
- 31.3 La commissione di disciplina può vagliare opere dedicate a singole discipline, verificarne l'effettiva bontà ed eventualmente proporle al CNA, per l'ammissione quale testo o video-testo ufficiale per il conseguimento o comunque la miglioria o sviluppo attinente tale specifica disciplina.
- 31.4 La commissione ha facoltà e obbligo di valutare attentamente ogni nuova eventuale disciplina emergente attinente il ballo o comunque la danza in genere, così dopo avvenuta proposta al CNA da parte della commissione stessa, questo avrà facoltà d'ufficializzare riconoscendo nuove discipline della danza e del ballo.
- 31.5 Per ottenere riconoscimento di un'eventuale nuova disciplina, questa dovrà essere proposta e presentata da un socio, sottoposta ad attenta valutazione del CNA e/o da nominata Commissione tecnica qualora disposto dal CNA stesso; il socio presentatore unirà nello specifico, dettagliata relazione su contenuti tecnici, storici e musicali della stessa. A corredo della relazione dovrà essere proposto (anche se in forma provvisoria ma tuttavia godibile) un testo o video-testo idoneo al conseguimento del diploma specifico per tale nuova disciplina.
- 31.6 In ogni caso il CNA, anche dopo il parere favorevole della commissione eventuale deputata a verifiche, valuta l'opera presentata, controlla e dibatte il tutto, quindi procederà a votazione, qualora ammessa, essa sarà sottoposta a ratifica del CNA; si precisa che il CNA esprime insindacabile giudizio, positivo o negativo ammettendo o no tale disciplina.
- 31.7 E' fatto obbligo al CNA, in caso che la disciplina abbia superato verifiche e ottenuto riconoscimento ufficiale quale disciplina aggiuntiva, inserirla quale materia d'esame per abilitazione specifica in seno all'Associazione, altresì sarà

REGOLAMENTO GENERALE

cura della segreteria dell'Associazione pubblicare sugli organi d'informazione sociale, sui siti telematici ufficiali, tutti i dettagli necessari per notiziare il più possibile i soci della novità.

ARTICOLO 32 - ORGANI D'INFORMAZIONE SOCIALE.

- 32.1 L'Associazione AIMB ha obbligo d'utilizzare al meglio le sempre più recenti tecnologie di comunicazione nonché strategie comunicative, al fine di favorire lo sviluppo della danza in ogni sua forma e il sempre più stretto contatto e la vicinanza ai suoi soci.
- 32.2 Il CNA, ha obbligo di costituire una rivista periodica, di espanderla e migliorarla nei suoi contenuti e diffusione.
- 32.3 Il CNA ha obbligo d'istituire un sito telematico di dominio nazionale.
- 32.4 Il CNA ha obbligo anche tramite persone preposte di tutelare e proteggere tali profili di comunicazione contro ogni forma d'inserimento da parte di terzi non autorizzati.
- 32.5 Durante la prima riunione utile dall'insediamento, su proposta del Presidente Nazionale o nell'eventualità chi pro-tempore, dovrà essere nominato un Direttore Responsabile della rivista sociale periodica e quella telematica, nonché un responsabile e/o un moderatore del sito telematico www.aimbitalia.it il quale potrà anche essere senza obbligatorietà, responsabile oltre che del sito telematico, al sovrintendere informazioni e comunicazioni da e per i soci.
- 32.6 Il Direttore Responsabile della rivista periodica e di quella telematica, così come il responsabile e/o moderatore del sito telematico delle informazioni e comunicazioni, resta in carica fino all'esaurimento del mandato del CNA che lo aveva in precedenza individuato.
- 32.7 Su proposta del Presidente Nazionale oppure di 2/3 dei membri del CNA, queste due nomine, potranno in ogni momento essere revocate con delibera del CNA.

ARTICOLO 33 - PROCEDURE E PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.

- 33.1 In caso d'approvazione da parte del CNA, previa opportuna valutazione, dibattito con susseguente ratifica, l'Associazione sempre al fine di migliorare il benessere societario in ogni forma e titolo, potrà avvalersi dell'opera di personale esterno da assumere quale dipendente.
- 33.2 L'eventuale personale di cui l'Associazione necessita o di cui intenda avvalersi, dovrà essere assunto, retribuito e gestito secondo le norme di legge e regolamenti previsti in materia dall'attuale ordinamento nazionale; la responsabilità della gestione di detto personale spetta al Segretario Amministrativo, se non nominato detta responsabilità è rimandata al Presidente Nazionale; questi dovrà, approvare qualsiasi periodo di permesso retribuito e non, ferie e quant'altro necessario per una corretta gestione del personale stesso.
- 33.3 Il personale assunto a tempo indeterminato con lo scopo di svolgere tutte le funzioni previste per la Segreteria, sarà formato per ciò che attiene la mansione da espletare in seno ad AIMB da un numero appropriato d'esperti. Si manterrà la stessa procedura in caso d'altre mansioni necessarie.
- 33.4 Nel caso per la segreteria o altre mansioni, si rendano necessari più impiegati rispetto a un'unità, uno di questi assumerà qualifica di "Responsabile di

REGOLAMENTO GENERALE

Segreteria o di quella mansione necessaria”.

- 33.5 In situazioni di particolare necessità, potrà essere altresì assunto personale a tempo determinato, oppure part-time.
- 33.6 Per motivi contingenti, il CNA può incaricare uno o più soci con adeguati requisiti, a prestare la propria opera presso la Segreteria dell'Associazione, o presso quella mansione al momento necessaria.
- 33.7 Ai soggetti di cui sopra, spetteranno un compenso fissato di volta in volta dal CNA e sottoscritto dalla prestante parte.

ARTICOLO 34 - RITIRO DALLE COMPETIZIONI DA PARTE DI UN SOCIO COMPETITORE.

- 34.1 In virtù di ciò che stabilito dall'articolo 6.6 di questo Regolamento, un socio competitore intenzionato a ritirarsi dalle competizioni o che abbia lo scopo di passare a carriera da giudice senza limitazione alcuna, ha obbligo di comunicare al CNA tramite lettera ordinaria, e-mail e/o PEC, la volontà di ritirarsi dalle competizioni indicandone chiaramente la decorrenza.
- 34.2 La notifica sarà pubblicata sugli organi d'informazione sociale e sui siti telematici ufficiali dell'Associazione.

ARTICOLO 35 - RIMBORSI SPESE, GETTONI DI PRESENZA O EVENTUALI COMPENSI.

- 35.1 In caso che a un socio o a un terzo, siano conferiti compiti, funzioni o altro eventuale incarico da parte dell'Associazione, gli sarà riconosciuto un rimborso spese sempre subordinato a certificazioni di spesa presentate e/o comunque documentabili.
- 35.2 Nell'ipotesi di mancata presentazione di certificazioni di spesa, il socio o il terzo avrà comunque diritto a un compenso in conformità a statuizione forfettaria stabilita, di volta in volta, dal CNA.
- 35.3 In caso di una partecipazione continua per il buon funzionamento degli Organi Associativi, nell'espletamento di mansioni e compiti, in nome e/o per conto di AIMB a qualsiasi titolo da parte di soci o terzi, è previsto compenso o gettone di presenza, il cui valore economico è fissato dal CNA.
- 35.4 In coincidenza d'incarichi eccezionali attribuiti al socio o a terzo a seguito di deliberazione da parte del CNA, potrà essere indicato il compenso riferito al caso specifico, altresì, al termine del mandato, potrà essere corrisposta un'indennità a titolo di liquidazione stabilita dallo stesso CNA per singolo caso.

ARTICOLO 36 - DEONTOLOGIA E «CODICE DEONTOLOGICO» PER I SOCI.

- 36.1 Al fine d'accrescere e migliorare l'associazionismo, si rende opportuno tramite un codice deontologico AIMB, regolamentare al meglio ogni rapporto tra soci, tra soci e AIMB o rapporti con eventuali terzi.
- 36.2 Per codice deontologico s'intende quell'insieme di norme caratterizzate da un contenuto morale, esplicanti le minime ed elementari regole di buona condotta e quieto nonché civile convivere all'interno dell'Associazione Italiana Maestri di Ballo; pertanto in base a ciò che appena esposto, un socio AIMB è tenuto a seguirle e a mantenerle scrupolosamente attive nello svolgimento della propria attività professionale, comunque in ogni caso di rapporto.
- 36.3 Un socio AIMB, fonda la propria reputazione sulla propria coscienza, obiettività, competenza ma soprattutto basandosi su una corretta etica professionale,

REGOLAMENTO GENERALE

ricusando ogni influenza esterna senza mai porre in essere discriminazione di qualsiasi tipo religioso, di razza, nazionalità, ideologia politica, sesso, classe sociale o di qualsiasi eventuale altra natura.

- 36.4 Qualora un socio per scopi pubblicitari promuova la propria attività professionale tramite autoreferenze, dovrà e potrà obbligatoriamente citare o attribuirsi, solo competenze o eventuali titoli a lui realmente attribuiti e/o riconosciuti. Non è ammesso utilizzare marchi, loghi o altro di proprietà AIMB, senza avere ottenuto permesso o concessione scritta dai preposti organi; in ogni caso un socio dovrà sempre basare, coltivare e mantenere un rapporto con colleghi, organi dell'Associazione o eventuali terzi, fondato su una giusta e obiettiva correttezza, lealtà di fatto e pensiero, nonché di chiarezza.
- 36.5 Essendo AIMB costituita da Organi Centrali, Organi Periferici e Organi Ausiliari, si detta il rispetto tra le varie cariche. Ogni carica di qualsiasi grado e livello non deve interferire su mansioni esterne o non di competenza previste dalla carica investita; altresì qualsiasi Socio effettivo semplice, oppure socio ricoprente o comunque investito di qualsiasi carica associativa, obbligatoriamente sarà tenuto al rispetto dei soci o d'eventuali cariche ricoperte in ogni ordine e grado.
- 36.6 Ogni socio, eccezione fatta per un giusto diritto di critica verbale oppure scritta, se o qualora necessaria e/o in qualunque modo documentabile, dovrà obbligatoriamente sempre rivolgersi e comportarsi verso gli organi associativi d'ogni grado e livello, utilizzando modi consoni, attraverso metodologie corrette e termini dovuti, con un giusto civile rispetto e considerazione.
- 36.7 Ogni socio, compatibilmente con le proprie esigenze personali, familiari, di salute e lavoro o altre eventuali, dovrà se e quando eventualmente richiesto, rendersi disponibile, nei limiti delle personali possibilità, collaborando e partecipando attivamente alla vita associativa.
- 36.8 Un socio investito di carica istituzionale o incaricato dagli Organi Associativi, in nome del giusto e doveroso "buon esempio" da offrire a soci e Associazione, sarà tenuto a scrupoloso rispetto, nonché osservanza delle sotto elencate norme deontologiche, nello specifico:
- a) Presenziare a riunioni ricercando sempre il massimo della puntualità oraria;
 - b) Intervenire prendendo atto e rispettando il proprio turno d'intervento, esporre il proprio pensiero, concetto, idee, problematiche o qualsiasi possibile suggerimento, sempre con rispetto e forma durante le discussioni dell'Organo d'appartenenza;
 - c) Rispettare gli argomenti del punto in discussione all'ordine del giorno;
 - d) Assumere su ogni decisione presa, chiara imparzialità evitando così personalismi o interessi soggettivi;
 - e) Rispettare, seguire le decisioni assunte dalla maggioranza dell'Organo di competenza;
 - f) Mantenere riserbo assoluto su qualsiasi argomento trattato ma non ratificato;
 - g) Operare nei confronti dell'intera categoria professionale per lo sviluppo, la valorizzazione e ogni possibile miglioria con spirito di servizio;
 - h) Agire sempre nell'interesse dei soci e dell'Associazione, rispettando e tutelando pari dignità e pari opportunità;
 - i) Realizzare, creare e proporre iniziative per rendere concreta una fattiva

REGOLAMENTO GENERALE

collaborazione con Associazioni, Enti o realtà paritetiche, questo per favorire la formazione, la specializzazione e la diffusione dei soci. In altre parole, cercare un costante miglioramento delle competenze conoscenze professionali;

- j) Favorire sempre nel rispetto delle norme regolanti l'associazione, un'evoluzione e sviluppo del senso d'appartenenza e identificazione a essa;
 - k) Incoraggiare, assecondare tutti i soci, a essere partecipi alla vita associativa, con il dovere morale di segnalare quelli particolarmente capaci o meritori; ciò al fine d'assicurare eventuale capace ricambio futuro, alla guida o alla composizione d'Organi associativi;
 - l) È specificamente vietato al Socio avvalersi di eventuali cariche ricoperte per conseguirne vantaggi professionali, personali di ogni tipo per se o per altri;
 - m) Un socio deve sempre rapportarsi direttamente verso i colleghi con rispetto e deontologia ossia dovrà sempre usare:
 - n) Correttezza, riguardo, cortesia, cordialità nel diretto rapporto, puntualità, tempestività e sollecitudine nel collaborare e qualora servisse se possibile, aiutare il socio in potenziale difficoltà o con eventuali necessità;
 - o) Rappresentare riguardo, presentare e/o salutare pubblicamente in modo consono un collega o una carica, durante lo svolgimento d'attività professionali o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, in ogni modo mai è consentito a un socio utilizzare espressioni sconvenienti, offensive d'ogni ordine e grado, durante lo svolgimento d'attività professionali, in riunioni d'ogni tipo, durante manifestazioni pubbliche o private e ogni altro caso o, comunque innanzi a persone; il contegno dovrà essere mantenuto soprattutto nei confronti di un comportamento scorretto di colleghi o di terzi; tuttavia segnalandolo nei modi e termini previsti, un socio non deve esprimere giudizi su altri colleghi o terzi, cagionanti possibili danni alla reputazione o alla professionalità di colleghi, tuttavia qualora necessario, avverso tale socio attuante comportamenti scorretti, incompleti o comunque arrecanti danno all'immagine e al buon nome di AIMB, è possibile nei modi e termini dovuti, la segnalazione a organi superiori.
- 36.9 In qualsiasi pubblico evento di ballo e/o danza, qualora siano presenti cariche istituzionali e/o membri dello staff tecnico AIMB, il Direttore di gara e/o Direttore evento, avrà obbligo di presentare tali membri e Organi AIMB intervenuti, nel rispetto della carica ricoperta e per deontologia professionale.
- 36.10 Nel rispetto della propria etica professionale, il socio s'impegna e partecipa il più possibile ad aggiornamenti per competenza e disciplina, organizzati e previsti da organi AIMB.
- 36.11 Si segnala l'importanza per i soci d'arricchire sempre e il più possibile, con lo scopo di generare "un Maestro migliore", il proprio bagaglio di conoscenza e professionalità; ciò sarà sempre favorito da AIMB, tramite formazione disciplinata da stage, incontri, lezioni, testi, video-testi, riviste, siti e tutto ciò che considerato d'utilità verso i soci, nonché dagli emendamenti approvati dagli organi preposti e dal presente Regolamento.
- 36.12 Il socio che non rispetta le norme deontologiche sopra dettate è passibile di sanzione emessa in base al grado di gravità; questa spazierà da una semplice

REGOLAMENTO GENERALE

ammonizione all'eventuale espulsione. Per espulsione è intesa sia quella da un'aula d'assemblea o di riunione, sia quella giunta al massimo livello ossia la radiazione dall'Associazione AIMB.

- 36.13 Tutte le sanzioni sono decretate dal Consiglio Direttivo Nazionale o in caso di necessità impellente nel "contenere" un socio irrispettoso di tali dettami, è conferito tale potere, anche al Presidente o Vicepresidente Vicario Nazionale; questi Organi le potranno applicare se e nel caso, in via immediata.
- 36.14 Nei modi e termini previsti dal presente Regolamento, sono ammessi ricorsi avversi i provvedimenti eventualmente sanzionati a uno o più soci.

ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

- 37.1 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli organi centrali, periferici e ausiliari dell'Associazione, dovranno essere adeguati a quanto previsto nel comma 37.2 del presente articolo. Gli organi associativi rispondenti in modo parziale a ciò che dettato e previsto nel presente Regolamento, dovranno essere adeguati per ciò che concerne la sola parte non rispondente a ciò che emanato o disciplinato dal comma 37.3 del presente articolo. Posto che siano integrati organi collegiali, i nuovi eletti o comunque nominati cesseranno dalla carica, in concomitanza con la cessazione dei membri non rinnovati.
- 37.2 Gli organi associativi rispondenti in modo parziale a ciò che dettato e previsto nel presente Regolamento, dovranno essere adeguati per quello che concerne la sola parte non rispondente a e ciò che emanato o regolato.
- 37.3 Posto che siano integrati organi collegiali, i nuovi eletti o comunque nominati cesseranno dalla carica, in concomitanza con la cessazione dei membri non rinnovati.
- 37.4 Tutti i soci che ricoprono cariche in seno all'Associazione, in conformità a previsioni differenti da questo Regolamento, continueranno a ricoprire il proprio incarico fino a quando non si procederà a nuove elezioni o nomine, rispondenti alle norme dello stesso; in ogni caso non oltre il termine previsto dal comma 37.1 del presente articolo.
- 37.5 Ogni eventuale variazione di carica dovrà essere comunicata tempestivamente agli organi competenti, affinché si possano notiziare i soci divulgando nei modi e termini opportuni e dovuti, esponendo sugli organi informativi tali avvenuti cambiamenti.
- 37.6 Ogni eventuale delibera e norma in vigore o eventualmente approvata, perde efficacia se in contrasto con lo statuto.
- 37.7 Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dallo Statuto AIMB e dagli altri regolamenti emanati dal CNA.

Redazione aggiornata in data 30 gennaio 2024.